



Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A FORNITORI

Data pubblicazione 29.01.16

Sommario	
Articolo 1.....	3
Articolo 2.....	3
(Presupposti degli atti di incarico)	3
Articolo 3.....	4
(Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi)	4
Articolo 4.....	5
(Procedimento)	5
Articolo 5.....	5
(Procedura comparativa).....	5
Articolo 6.....	6
(Albo dei professionisti).....	6
Articolo 7.....	7
(Affidamento dell'incarico e relativa disciplina)	7
Articolo 8.....	8
(Durata del contratto e determinazione del compenso)	8
Articolo 9.....	8
(Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico).....	8
Articolo 10.....	9
(Esclusioni)	9
Articolo 11.....	10
(Pubblicità).....	10
Articolo 12.....	10
(Modifiche al Regolamento)	10
Articolo 13.....	10
(Entrata in vigore)	10

Articolo 1

1. Per il conseguimento degli scopi statutari e degli obiettivi dei programmi e dei progetti di attività, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimento di incarichi individuali a persone fisiche nelle forme del lavoro autonomo o parasubordinato. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi a professionisti esterni alla Società, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, D.L. n. 112/2008 (convertito in L. 133/08).

2. Rientrano nella disciplina del presente regolamento:

- a) Gli incarichi professionali a persone fisiche che esercitano attività professionale per la quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'Albo;
- b) Gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritti in albi per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA.

3. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del DL 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, l'affidamento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Articolo 2

(Presupposti degli atti di incarico)

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati della Società, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità della Società stessa;
- b) Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. deve avere preliminarmente accertato – con le modalità di cui al successivo art. 3 – l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e la conseguente necessità di acquisire prestazioni esterne, con riferimento esemplificativo e non esaustivo alle seguenti ipotesi:
 - Carenza od insufficienza dell'organico che non consenta di garantire il tempestivo ed efficace adempimento delle funzioni della Società;
 - Esigenze di urgenza che richiedano competenze professionali ulteriori a rinforzo di quelle presenti;

- Esigenze specifiche che richiedano competenze professionali afferenti a materie di elevato grado di complessità e specializzazione (intuitu personae);
 - Sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni;
 - Altre situazioni oggettive e comprovate che rendano necessario il ricorso a incarichi professionali esterni.
- c) La prestazione deve essere altamente qualificata.
- d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico da conferire.

Articolo 3

(Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi)

1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, l'ufficio direttamente interessato alle prestazioni da affidare dovrà procedere con le seguenti modalità:

- a) Individuazione dello specifico fabbisogno della Società, con determinazione della professionalità richiesta;
- b) Puntuale azione ricognitiva circa l'assenza di professionalità quali/quantitative interne. Allo scopo dovrà essere eseguita un'attenta analisi di tipo qualitativo e quantitativo delle risorse umane e delle figure professionali esistenti, tenendo anche conto della possibilità di un più razionale utilizzo, a tal fine, di tali risorse;
- c) Indicazione della motivazione, congrua e adeguata, che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno. Dovrà risultare l'inesistenza o l'insufficienza, all'interno della Società, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità e/o inopportunità di utilizzare le risorse umane disponibili e più in generale la sussistenza dei diversi presupposti richiesti a seconda dei casi dal precedente art. 2.

2. una volta compiute positivamente le suddette verifiche, l'ufficio interessato trasmette la richiesta di prestazione professionale esterna, con le risultanze degli accertamenti eseguiti, al Direttore Generale perché accerti in via definitiva l'impossibilità di fare fronte alla richiesta con personale in servizio presso la Società.

3. L'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento.

4. La Società ha altresì l'obbligo di verificare ed attestare la compatibilità della spesa con le previsioni di competenza dell'anno di riferimento.

Articolo 4

(Procedimento)

1. Il Direttore Generale determina con proprio atto:

- a) L'oggetto, la durata ed il luogo di esecuzione della prestazione;
- b) I requisiti tecnici, culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) I criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell'incaricato;
- d) Il compenso stabilito.

2. Con il medesimo atto viene approvato un avviso contenente gli elementi di cui al comma 1, che sarà inoltrato da Parco Scientifico e Tecnologico Galileo ad almeno tre professionisti individuati.

3. L'avviso di cui al precedente comma 2 sarà pubblicato nel sito www.galileopark.it nell'ipotesi in cui, ricorrendo alle modalità di ricerca di cui al predetto comma 2, non sia stato possibile individuare almeno cinque professionisti.

4. L'avviso di cui al precedente comma 2 sarà sempre pubblicato nel sito www.galileopark.it nel caso di conferimento di incarichi di importo pari o superiore a 193.000 euro.

Articolo 5

(Procedura comparativa)

1. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa,:

- a) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Il godimento dei diritti civili e politici;
- c) Il non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) Il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera o attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o da soggetti che svolgono attività altamente qualificate, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- e) Il possesso in genere dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Le modalità di espletamento della procedura comparativa sono scelte dalla Società tra le seguenti:

- a) Avviso di selezione pubblica per titoli;
- b) Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami.

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri predefiniti, certi e trasparenti, attraverso i quali avviene la comparazione.

4. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, saranno specificati i termini e le modalità di svolgimento della selezione (esclusivamente su titoli o su titoli ed esami) e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

5. La Società procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte presentate tenendo conto in particolare:

- a) Della qualificazione professionale;
- b) Delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) Di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- d) Degli ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta per l'incarico.

6. La Società renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web della Società.

Articolo 6

(Albo dei professionisti)

1. E' facoltà della Società predisporre l'Albo dei professionisti, dal quale attingere per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, secondo un criterio di rotazione.

2. L'Albo è suddiviso per tipologie di incarico.

3. La formazione dell'Albo dei professionisti avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di avvisi sul sito web della Società. L'avviso, oltre ad indicare le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, deve contenere informazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte della Società, eventualmente rimandando al presente regolamento.

4. All'avviso deve essere allegato un modello di domanda predisposto dalla Società, in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa mediante il quale possano essere comprovati:

- a) La propria qualificazione professionale;
- b) L'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità;
- c) Il curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con le indicazioni delle specializzazioni.

5. L'Albo resta sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla Società ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno biennale. Nel caso di esigenze sopravvenute che non possono essere soddisfatte attraverso l'opera degli iscritti all'Albo la Società emana uno specifico avviso pubblicato sul proprio sito web.

7. La Società può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal professionista richiedente l'iscrizione all'Albo.

8. L'iscrizione a tale albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente regolamento.

Articolo 7

(Affidamento dell'incarico e relativa disciplina)

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.

2. L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente Regolamento. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico conferito, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. verificherà l'effettivo possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura competitiva.

3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene, a via esemplificativa, i seguenti elementi:

- a) Le generalità del contraente;
- b) La precisazione della natura della prestazione;
- c) Il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) Il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) L'oggetto della prestazione;
- f) Le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) L'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese;
- h) Le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) La definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- j) Il foro competente in caso di controversie;

- k) Le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Articolo 8

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. La durata dell'incarico, salvo proroga motivata, è stabilita nel relativo disciplinare tenendo conto delle caratteristiche dell'incarico da svolgere.
2. La Società può prorogare – ove ravvisi un motivato interesse – la durata del contratto qualora si manifesti, ad esempio, l'esigenza di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.
3. Il compenso per lo svolgimento degli incarichi è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità della medesima, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Società.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione – prevista nel contratto – in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività in oggetto dell'incarico.
5. Relativamente al compenso, la Società può operare una ricognizione presso Associazioni di categoria, Ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Articolo 9

(Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico)

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente Regolamento. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico conferito, il soggetto incaricato conferma le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di partecipazione alla procedura competitiva.
3. L'interessato deve prestare l'incarico in conformità a quanto esplicitato nel contratto. Qualora ciò non avvenga o i risultati siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito non superiore a 90 giorni oppure,

previa contestazione del ritardo o della non conformità, provvedere alla risoluzione del rapporto per inadempimento.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere all'incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito oppure, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. La Società verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

Articolo 10

(Esclusioni)

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) Ai componenti degli organismi di controllo interni;
- b) Alle nomine dei componenti delle commissioni o gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento degli scopi statutari;
- c) Tutte le forme contrattuali di cui al D.Lgs. 276/03;
- d) Alla partecipazione di esperti, in qualità di relatori o docenti a convegni o seminari o altre attività formative;
- e) Agli incarichi conferiti per la rappresentanza ed il patrocinio legale nei giudizi dinanzi alle autorità giudiziarie ed agli affidamenti riconducibili nell'ambito di applicazione del D. Lgs. N. 163/2006.

2. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, possono essere conferiti incarichi in via indiretta, ovvero senza esperimento della procedura comparativa, nei seguenti casi:

- a) Per ragioni di economicità, quando l'importo dell'incarico, al netto di IVA e di eventuali contributi obbligatori, sia inferiore a 15.000,00 euro;
- b) Quando non abbiano avuto esito le procedure comparative adottate ai sensi dei precedenti articoli, a patto che non siano modificate le condizioni contenute nell'avviso di affidamento;
- c) Quando, per la peculiare natura dell'incarico, per l'oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità e qualificazioni richieste, la scelta del professionista o prestatore d'opera debba necessariamente essere basata su un rapporto fiduciario (intuitu personae);
- d) Per attività comportanti prestazioni di natura consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;
- e) In casi di particolare e comprovata urgenza, per esigenze imprevedibili che non rendano possibile il previo esperimento delle procedure comparative.



Articolo 11

(Pubblicità)

1. Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. provvede a dare pubblicità, sul proprio sito web, degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento, indicando espressamente il nominativo dei soggetti percettori, la ragione e la durata dell'incarico e l'ammontare del compenso.

Articolo 12

(Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della Società.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione di Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.C.p.A. ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet www.galileopark.it.